

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 30/C

N. 31/C

N. 32/C

(2005/2006)

Riunioni del

19 gennaio 2006

23 gennaio 2006

26 gennaio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C – RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2006**

### **1. APPELLO DEL CRAL PALOMBINA VECCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ANCONA/CRAL PALOMBINA VECCHIA DEL 22.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com Uff. n. 60 del 7.12.2005)

All'esito della gara A.S.Virtus Ancona/Cral Palombina Vecchia del 22.10.2005 terminata con il punteggio di 0 a 2, la A.S.Virtus Ancona lamentava davanti al Giudice Sportivo di aver ricevuto dalla squadra ospite una lista di gara i cui primi undici giocatori elencati in realtà non erano stati gli stessi scesi in campo fin dall'inizio ma erano scesi in campo secondo la numerazione non progressiva indicata nella distinta dal n. 2 al n. 11 . Il portiere aveva indossato la maglia n. 22.

Il Giudice Sportivo rigettava la richiesta di avere la vittoria a tavolino e condannava comunque la società Palombina al pagamento di € 50,00 di ammenda per avere disatteso le norme sulla numerazione delle maglie dei calciatori.

La A.S.Virtus Ancona impugnava tale decisione davanti alla Commissione Disciplinare la quale, modificando quanto deciso dal primo giudice, riteneva che la comprovata irregolarità nella predisposizione della lista di gara da parte del Cral Palombina Vecchia aveva influenzato il regolare svolgimento della gara ingenerando nella squadra avversaria le lamentate incertezze in ordine ai calciatori che sarebbero scesi in campo e, conseguentemente, deliberava di infliggere la sanzione sportiva della ripetizione dell'incontro.

Ed invero, è certamente provato che nella gara in esame sono scesi in campo per la ricorrente i calciatori indicati nella lista di gara dal n. 2 al n. 11 anche se in modo non progressivo e che il portiere è entrato con il n. 22. Orbene, premesso quanto sopra, non può certamente ritenersi che tale irregolarità abbia potuto viziare il regolare svolgimento della gara come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. L'irregolare numerazione riportata nella lista di gara deve certamente essere sanzionata, come correttamente ha fatto il primo giudice, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 14 comma 6 lett.c) C.G.S..

A comprova della correttezza di tale impostazione è appena il caso di rilevare che nel Com.Uff. n. 24 del 30.11.2005 il Comitato Provinciale di Ancona nel richiamare l'attenzione delle società in ordine alla numerazione delle maglie dei giocatori (dall'1 all'11 quelli che scendono in campo e, dal 12 al 18 quelli in panchina) e l'obbligo di segnalare nella lista di gara con una X i calciatori che scenderanno in campo prevede la sanzione della ammenda per coloro che non osserveranno tali disposizioni.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal CRAL Palombina Vecchia di Falconara Marittima (Ancona), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristina quella del Giudice Sportivo che

ha convalidato il risultato acquisito sul campo di 0-2 della gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DELL'A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LE SANZIONI, DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. OTTONI CANDIDO FINO AL 30.6.2006 E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CATINI MANUEL FINO AL 20.1.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005)

A seguito della disputa della gara del Campionato Allievi Regionale Focene Calcio/Corneto Tarquinia del 20.11.2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, con Com. Uff. n. 18 del 24 novembre 2005, irrogava al Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Corneto Tarquinia, Sig. Ottoni Candido, la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2006 per essere entrato abusivamente in campo e una volta raggiunto il direttore di gara per averlo spinto, minacciato e ingiuriato fino al rientro dello stesso nello spogliatoio e comminava al calciatore Catini Manuel la squalifica fino al 13.1.2006 per proteste e per avere afferrato l'arbitro per un braccio, facendolo girare per dirgli una frase irrispettosa.

Avverso tale decisione la A.S.D. Corneto Tarquinia proponeva ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado che respingeva il reclamo confermando l'inibizione fino al 31.6.2006 al dirigente Ottoni Claudio e aumentava, ai sensi dell'art. 32, comma 3, C.G.S., dal 13.1.2006 al 20.1.2006 la squalifica a carico del calciatore Catini (Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005).

Proponeva appello a questa C.A.F. la A.S.D. Corneto Tarquinia.

A parere di questa Commissione d'Appello non sono condivisibili le motivazioni del ricorso, sia per il Dirigente che per il calciatore. Non è stata infatti apportata alcuna censura idonea a scalfire l'ineccepibile motivazione del Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha fondato la sua decisione sulla fonte privilegiata di prova costituita dal referto arbitrale e dall'audizione diretta dell'arbitro medesimo, che ha rappresentato uno svolgimento dei fatti totalmente diverso da quello che l'appellante ha prospettato.

Relativamente al Dirigente Sig. Ottoni si è peraltro correttamente tenuto conto della sua recidiva plurima. Quanto al calciatore, anche questo Giudice ritiene che i fatti posti dallo stesso in essere debbano essere ascritti alla fattispecie della "condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara", per la quale la pena edittale minima deve essere di 8 giornate, per cui, risulta corretta l'operata "reformatio in peius" adottata, che risponde a stretta osservanza di espressa previsione normativa del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), e dispone incamerarsi la tassa versata.

**3. APPELLO DELL' A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'ANTO' DOMENICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 5.1.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, squalificava per quattro gare effettive il calciatore D'Antò Domenico, tesserato per l'A.S.D. Bojano, per aver, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo al volto un avversario nonché per avergli rivolto frasi minacciose. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2bis lettera b) C.G.S. (Com. Uff. n. 78 del 28 dicembre 2005)

La competente Commissione Disciplinare, successivamente adita, rigettava, con pregevole ed esaustiva motivazione, il reclamo proposto dall'A.S.D. Bojano, confermando, quindi la decisione assunta in 1° grado.

Avverso tale provvedimento propone rituale appello l'A.S.D. Bojano.

Il ricorso presentato dall'A.S.D. Bojano avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore D'Antò Domenico, va dichiarato inammissibile.

Trattasi di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; infatti, la reclamante ripropone soltanto affermazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto, il disposto dell'art. 33 comma 1 C.G.S, che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo adito.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DORIA ALESSANDRO E DELL'A.S.D. VIGOR POLLENZA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4, C.G.S** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005).

Con delibera, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 novembre 2005, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche assolveva Doria Alessandro, già Presidente della P.G.S. Vigor S.M.A., dalla contestata violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., concernente l'illegittima vendita del titolo sportivo camuffandola con l'asserita fusione delle società P.G.S. Vigor S.M.A. e A.C. Pollenza.

Assolveva, altresì, la società A.S.D.C. Vigor Pollenza, costituitasi a seguito della predetta fusione, dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2 comma 4 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio dirigente.

Argomentava, al riguardo, la Commissione Disciplinare, che l'accusa non era riuscita a provare l'assunto secondo cui la citata fusione nascondesse un'illegittima vendita del titolo sportivo effettuata dal Doria Alessandro. Deduceva, viceversa, che la difesa posta in essere dall'incolpato era risultata congrua e plausibile, sì da far ritenere regolare l'avvenuta fusione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso ex artt. 29 e 33 C.G.S. il Procuratore Federale, motivando diffusamente e adeguatamente numerose censure alla deliberazione della Commissione, ponendo in parte a ragionevole dubbio che fosse legittimamente avvenuta l'assemblea che avrebbe dato luogo alla fusione ed assumendo, a riguardo, la violazione dell'art. 20 delle N.O.I.F.

Concludeva il Procuratore Federale perché venisse, in totale riforma della decisione appellata, dichiarata la responsabilità disciplinare di Doria Alessandro e quella oggettiva dell'A.S.D.C. Vigor Pollenza.

Nelle more del giudizio d'appello perveniva alla C.A.F. una memoria difensiva a firma Doria Alessandro in cui si eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Federale per omessa notifica dell'atto al domicilio eletto e/o reale del Doria medesimo, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S..

Precisava l'esponente di essere venuto a conoscenza, per via incidentale, del ricorso proposto e nel merito ribadiva le difese spiegate in primo grado, senza, peraltro accettare il contraddittorio con la Procura Federale ed omettendo conseguentemente di valutare la portata del ricorso.

Ciò premesso la C.A.F. ritiene che la questione d'inammissibilità contenuta nella c.d. memoria difensiva – inammissibilità rilevabile, peraltro, anche d'ufficio – sia fondata e meriti accoglimento.

Invero risulta dagli atti come la copia del ricorso del Procuratore Federale sia stata notificata a Doria Alessandro presso la sede legale dell'A.S.D.C. Vigor Pollenza e risulta sempre dagli atti che già da tempo (30.06.2005) il Doria era cessato da ogni carica nella predetta società così come era evidenziabile dal foglio di censimento inoltrato dall'A.S.D.C. Vigor Pollenza al Comitato Regionale Marche.

La notifica così eseguita è affetta da nullità insanabile riguardando, all'evidenza, l'esercizio del diritto di difesa che può esplicarsi adeguatamente attraverso la conoscenza dell'atto.

Ne discende che il ricorso andava notificato al domicilio reale dell'incolpato, segnatamente noto quanto meno dalla deliberazione di nullità della notifica dell'atto di deferimento, pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicato sul C.U. n. 3 del 14 luglio 2005 a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata dal Doria e, a riguardo, non può trascurarsi la circostanza secondo cui, non solo la Procura Federale rinnovò la notifica dell'atto di deferimento al domicilio reale del Doria (Via Ungaretti, 10) ma che la stessa Commissione Disciplinare notificò la delibera, citata in premessa, al medesimo domicilio.

Ciò posto, la norma contenuta nell'art. 29 comma 9 sanziona con l'inammissibilità il ricorso la cui copia non sia stata regolarmente notificata alla parte interessata e tale norma va applicata al caso che ci occupa per le sue estese ragioni.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 9, C.G.S..

**5. APPELLO DELL' A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI UNO INFLITTA AL SIG. CIAGLI MARINO E L'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 dell'1.12.2005)

La società Olimpia Firenze A.S.D. ha proposto appello avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che aveva inflitto al proprio Direttore Sportivo Marino Ciagli, la sanzione della inibizione per anni 1 e alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, a seguito di deferimento dello stesso da parte della Procura Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e conseguente responsabilità oggettiva della Società.

Il deferimento trae origine da una vicenda che ha visto protagonista da una parte il Marino Ciagli, Direttore Sportivo della società Olimpia Firenze, e dall'altra il genitore del calciatore Francesco Naldini, il quale, presentò a suo tempo denuncia all'Autorità Giudiziaria sostenendo di aver subito un tentativo di estorsione legato allo "svincolo" del proprio figlio.

Ritiene questa Commissione, prescindendo dalla rilevanza penale o meno dei fatti di cui al procedimento, tra l'altro tuttora in corso, come le stesse dichiarazioni difensive del Ciagli, peraltro tra loro contraddittorie, forniscano la prova certa del fatto a lui contestato e cioè di un comportamento certamente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità, al quale lo stesso era comunque tenuto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S., né la sanzione inflitta appare, con riferimento alla gravità dei fatti, eccessiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Olimpia Firenze A.S.D. di Firenze e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 163/C del 21.12.2005)

Dopo la gara Bellaria/San Marino del 2 maggio 2004, in occasione di un controllo a sorpresa disposto dalla Commissione Antidoping del Coni, il calciatore Pier Paolo Caminati veniva trovato positivo per metaboliti di cocaina. In seguito a controanalisi dallo stesso formalmente richieste, il Laboratorio Antidoping di Barcellona confermava l'esito delle prime analisi. Adottati i provvedimenti cautelari del caso ed interrogato quindi dall'Ufficio della Procura Antidoping, l'atleta negava l'addebito a lui mosso, asseriva di non aver mai fatto uso di cocaina ed imputava la circostanza ad una probabile manomissione dei campioni in sede di prelievo, da ritenersi il frutto di un possibile complotto ai suoi danni conseguente a vari procedimenti giudiziari dallo stesso promossi contro la società.

In effetti, le stesse indagini effettuate dalla Procura Antidoping evidenziavano qualche contraddizione ed incertezza.

Il Caminati faceva altresì ricorso alla Magistratura Ordinaria, proponendo denuncia querela contro ignoti per la sostituzione dei campioni di analisi e la Procura di Rimini, dapprima, tramite Servizio Interpol, sottoponeva a sequestro i campioni di liquido organico prelevati ed in deposito presso il laboratorio di analisi di Barcellona e quindi, li avviava al laboratorio di analisi presso il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri (RIS) di Parma che accertava l'appartenenza di un solo campione al calciatore mentre in pari tempo escludeva in maniera assolutamente scientifica che il secondo campione potesse essere riferibile al calciatore medesimo. Sulla base di detta ultima documentata argomentazione, la Commissione Disciplinare proscioglieva il calciatore Pier Paolo Caminati dall'addebito contestato e la Procura Antidoping proponeva formale impugnazione rappresentando in conclusioni "l'opportunità di affidare un nuovo esame a Codesta Commissione di Appello Federale".

Devesi preliminarmente osservare che l'impugnazione della Procura Federale è priva di conclusioni specifiche contenenti richieste sanzionatorie. In detta situazione, l'appello ha sicuramente creato l'effetto devolutivo dell'impugnazione investendo della controversia l'Organo di Giustizia Superiore, ma in assenza di conclusioni specifiche e dettagliate, non ha delimitato il thema decidendum del peculiare grado processuale.

Nel merito, comunque, lo stesso è infondato e come tale va rigettato.

Vi sono in effetti, varie circostanze che destano non poche perplessità. Ed invero, è singolare la convocazione del calciatore in maniera del tutto impreveduta (data la situazione venutasi a creare tra il medesimo e la società) ed il suo conseguente impiego in partita, sia pur tra gli atleti a disposizione in panchina. Sarebbe altresì singolare la modalità di prelievo, effettuata per più giocatori in stanze diverse e, soprattutto, la mancata costante presenza di persona appositamente preposta alla vigilanza nel tempo intercorrente tra la prima e la seconda minzione, persona che comunque non avrebbe potuto vigilare contemporaneamente in due stanze diverse, così come non sarebbe rispondente a regolamento, l'offerta di una bibita già aperta per facilitare la minzione, laddove è previsto che la bibita, ove necessaria, debba essere aperta in presenza del calciatore. A dar un qualche fondamento ai dubbi che possono sorgere dalle deduzioni del calciatore concorrono altresì le contraddittorietà emerse negli interrogatori resi alla Procura dai soggetti a vario titolo coinvolti nel controllo antidoping. Le perplessità sui vari fatti sopra evidenziati non possono peraltro assurgere in via autonoma ad elementi di prova per fondare un convincimento di incolpevolezza, perché, per lo più, riferiti dalla persona che avrebbe interesse ad avvalersene, ma risultano in ogni caso, assorbiti da una fonte di prova certa, perché proveniente dalla Procura di Rimini e, come tale, idonea a ricevere pubblica fede e credibilità.

Nell'ambito di procedimento penale instaurato in virtù di denuncia querela proposta dal Caminati, infatti, la Procura della Repubblica di Rimini, previo sequestro dei campioni di materiale organico prelevati in sede di controllo antidoping, ha richiesto al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri (RIS) di Parma la prova del DNA, onde accertare se gli stessi fossero entrambi riferibili al calciatore. Le dette analisi hanno incontrovertibilmente accertato che solo uno dei campioni



era sicuramente riferibile al calciatore, mentre con altrettanta certezza lo ha escluso per il secondo campione.

A nulla rileva che il procedimento penale, nell'ambito del quale le analisi del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri risultano espletate, sia stato definito con provvedimento di archiviazione per mancata individuazione dei responsabili della sostituzione dei campioni. Il provvedimento finale, infatti, non scalfisce comunque l'elemento probatorio discendente dalle analisi disposte ed effettuate nell'ambito del procedimento medesimo. Dette analisi sono state acquisite formalmente agli atti del processo sportivo di primo grado (ved. pagg. 105 e 106 del fascicolo) e di detta prova ne ha tenuto conto la Commissione Disciplinare per pervenire al suo provvedimento assolutorio, mentre in egual misura ritiene di doverne tener conto anche questa Commissione d'Appello Federale, per la reiezione della proposta impugnazione.

Il provvedimento sanzionatorio per uso di sostanze proibite può infatti intervenire solo ove l'assunzione delle dette sostanze risulti in maniera certa e convergente dalle analisi e dalle controanalisi e costituisce mero presupposto logico che i campioni sui quali deve svolgersi la duplice serie di analisi sia inconfutabilmente riferibile alla medesima persona.

Nella fattispecie è stata raggiunta la prova certa ed inconfutabile (mediante comparazione del DNA), che uno dei campioni non è riferibile al calciatore ed in siffatta situazione, non può ritenersi correttamente concluso l'iter di accertamento dell'assunzione di sostanze proibite, né vi è possibilità di acquisirlo con ulteriori indagini, perché è stato sottratto e/o sostituito il campione di riferimento.

Non è compito di questa Commissione accertare chi si sia reso colpevole di detta sottrazione o sostituzione, e sicuramente non verrà mai accertata la relativa responsabilità penale, perché la Giustizia Ordinaria ha già archiviato il caso, ma in siffatta situazione, devesi prendere atto che la procedura d'analisi non ha avuto uno svolgimento regolare, idoneo per poter suffragare un'affermazione di responsabilità del calciatore Caminati, con l'applicazione del conseguente provvedimento sanzionatorio.

Si ritiene pertanto di dover integralmente confermare la pronuncia emessa dal Primo Giudice, che appare oltretutto sorretta da coerente, logica ed ineccepibile motivazione, con conseguente rigetto della proposta impugnazione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I..

## **ORDINANZE**

### **7. APPELLO DEL G.S. LUZZARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/LUZZARA DEL 20.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Luzzara Calcio di Luzzara (Reggio Emilia) alla riunione del 26.01.2006.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 31/C – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2006**

**1. APPELLO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. AVVERSO L'OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" AI SENSI DELL'ART. 99/BIS, RELATIVO AL CALCIATORE NOCERINO ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. SAN PAOLO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell'8.9.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Genoa Cricket and Football Club S.p.A., a norma degli art. 33 comma 2 lett. a) e 46 comma 9 C.G.S., ha proposto reclamo avverso la decisione della C.V.E., C.U. n. 6/D dell'8.9.2005, con la quale è stata riconosciuta e deliberata l'attribuzione, da parte dell'odierna appellante, in favore della A.S.D. San Paolo del premio alla carriera relativo al calciatore Antonio Nocerino, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Vertenze Economiche, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S..

Segnatamente il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. ricorre asseritamente per:

1. violazione del principio del ne bis in idem;
2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio con riferimento specifico all'errata applicazione dell'art. 99 bis N.O.I.F..

In relazione al primo motivo di gravame, l'appellante rileva che la C.V.E. avrebbe errato perché, dopo aver dichiarato - con decisione del 29 aprile 2005 - inammissibile la domanda proposta dall'A.S.D. San Paolo per omessa allegazione della ricevuta della raccomandata di spedizione del ricorso a controparte ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., non ha ritenuto di adottare identica decisione di inammissibilità della domanda, per la sussistenza del giudicato, nel momento in cui l'A.S.D. San Paolo, in data 13 maggio 2005, ha nuovamente riproposto ricorso, ritualmente notificato a controparte, di contenuto identico al precedente dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo di appello la ricorrente società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. lamenta, inoltre, che la C.V.E. avrebbe ulteriormente errato perché sarebbe stato omesso l'invio della documentazione attestante la prova dell'avvenuto tesseramento del calciatore Nocerino Antonio in favore dell'A.S.D. San Paolo, di guisa che mai l'odierna appellante avrebbe ricevuto "tale fondamentale informazione, che costituisce presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F."

Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, infondato.

Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti.

E' noto che il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F. "deve essere corrisposto... entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento" e che,

a norma dell'art. 18 comma 4 C.G.S., " i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati". Dall'esame degli atti, invero, si ricava agevolmente che il termine di prescrizione anzidetto non era decorso e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso presentato dalla A.S.D. San Paolo, determinata da un difetto di instaurazione del contraddittorio, non precludeva la riproposizione della medesima domanda non prescrittasi, previo ovviamente - come poi in effetti avvenuto- il corretto rispetto delle norme concernenti la notifica a controparte del nuovo ricorso.

Del pari, non può condividersi l'assunto difensivo in ordine all'asserito omesso invio della documentazione attestante la prova dell'avvenuto tesseramento del calciatore Nocerino Antonio in favore dell' A.S.D. San Paolo, in virtù del quale si sostiene che mai l'odierna appellante avrebbe ricevuto "tale fondamentale informazione, che costituisce presupposto indefettibile ai fini del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F."

Invero, risulta inequivocabilmente dagli atti (al riguardo basta rilevare che sono stati acquisiti i relativi cartellini ) che il calciatore Nocerino Antonio, come evidenziato dalla C.V.E., per tre stagioni sportive dal 1996/97 al 1998/99 ( cioè dall'età di undici anni e fino ai quattordici compiuti) è stato tesserato per l'A.S.D. San Paolo, unica società dilettantistica nella quale il Nocerino ha militato e che fondatamente ha richiesto la corresponsione del premio alla carriera, ed altresì che egli, acquisito lo status di professionista (in proposito si richiama la documentazione, in atti, estrapolata informaticamente dal tabulato federale relativo alla carriera del calciatore nelle squadre nazionali) ha fatto il suo esordio in Nazionale Under 21 proprio mentre era tesserato per il Genoa Cricket and Football Club S.p.A..

In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorsa la Commissione Vertenze Economiche e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l' impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Genoa Cricket And F.C. S.p.A. di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. APPELLO DELLA S.C.C. FOSSACESIA 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOSSACESIA 90/S. VITO 83 L.D.N. DEL 13.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 29 dell' 1.12.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, su ricorso presentato dalla società S. Vito 83, ha inflitto alla società S.C. Fossacesia '90 la perdita della gara Fossacesia 90/S.Vito 83 del 13.11.2005 per 0-3, per mancato schieramento del numero minimo di juniores (Com.Uff. n. 29 dell'1.12.2005) .

La società Fossacesia '90 ha proposto reclamo alla C.A.F., chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, affermando il difetto di contraddittorio, poiché nonostante la richiesta audizione la Commissione Disciplinare

non l'ha convocata; nel merito, la società ha confermato di non aver schierato il numero minimo di juniores, adducendo la motivazione che tale violazione non aveva influito sull'andamento della gara atteso che il mancato schieramento si fosse protratto per pochi secondi.

La C.A.F., analizzati gli atti, ha respinto il ricorso affermando che la lamentata mancanza di contraddittorio non modificherebbe comunque il merito, in quanto la stessa società, nel ricorso, ha affermato di non aver schierato il numero minimo di juniores.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.C.C. Fossacesia 90 di Fossacesia (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DELL'A.S. COSENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COSENZA/VIRIBUS UNITIS DELL'11.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2005)

La Viribus Unitis deduceva, nelle forme ritualmente previste, l'irregolare partecipazione alla gara di cui in epigrafe, disputata l'11.9.2005, del calciatore Sanso Giuseppe, in forza al Cosenza Calcio, in quanto ancora destinatario di provvedimento di squalifica inflitto in data 5.5.2005 dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione a gara del Torneo Berretti della precedente stagione sportiva, ed invocava l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S..

Il Giudice Sportivo adito, rilevato che effettivamente il calciatore Sanso nella stagione precedente a quella in corso aveva preso parte alla gara di campionato Berretti Catanzaro-Cosenza riportando la sanzione della squalifica per una gara effettiva, richiamava, però, espressamente il parere interpretativo sugli artt. 14 e 17 C.G.S. reso dalla Corte Federale (Com.Uff. n. 12/Cf del 12.10.2004) ed aderendo al principio sancito dalla stessa Corte respingeva il reclamo della Viribus Unitis, convalidando il risultato del campo, ovvero 2-1 a favore del Cosenza.

Rilevava, in particolare, l'omogeneità tra la gara del campionato Berretti rispetto al campionato nazionale juniores a cui il Cosenza partecipa nella stagione in corso in luogo del primo, atteso che entrambe le competizioni giovanili sono organizzate a livello nazionale con le medesime caratteristiche.

Avverso detta decisione si gravava la Viribus Unitis dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la quale, preliminarmente appurata la ritualità del reclamo, con la decisione impugnata dalla società cosentina riformava in toto la decisione del Giudice Sportivo, non riconoscendo la sopradescritta situazione di omogeneità tra campionato nazionale juniores e campionato nazionale D. Berretti e così disponeva conclusivamente, in danno del Cosenza, la perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Con il reclamo in trattazione, la società calabrese è tornata ad insistere sul principio della separatezza delle competizioni ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, così come interpretato dalla Corte federale, la quale da ultimo, con la pronunzia citata, ha aggiunto, quale fondamentale criterio ermeneutico, anche il principio dell'omogeneità, in modo da consentire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra l'esi-

genza di afflittività della sanzione nell'arco di un lasso di tempo ragionevole ed il principio inderogabile della sua espiazione nell'ambito della medesima competizione ove la condotta illecita è stata posta in essere.

A fronte di un'indicazione così chiara non vi sarebbe motivo alcuno, sostiene la società ricorrente, per non ritenere, nel caso in esame, quali omogenee le gare del campionato D. Berretti (nel corso del quale la sanzione era maturata nella scorsa stagione) e quelle del Campionato nazionale juniores, a cui partecipa l'A.S. Cosenza nella presente stagione.

Tra l'altro il calciatore Sanso, essendo nato nel 1987, può partecipare a pieno titolo al detto campionato juniores.

La sanzione inoltre, conclude la ricorrente, potrebbe essere stata già espia nella precedente stagione, tenendo conto che il citato calciatore non ha partecipato all'ultima gara di campionato nazionale dilettanti, disputato dalla prima squadra della stessa società, ed a cui peraltro ha già preso parte diverse volte.

Il reclamo non può essere accolto.

In relazione, anzitutto, al secondo profilo dedotto, e da ultimo enunciato, giova ricordare che la fattispecie in questione riguarda l'espiazione nella stagione successiva, nel rispetto del principio dell'omogeneità (che costituisce, in effetti, l'elemento chiave anche secondo la Corte Federale), di un residuo di sanzione maturato al termine di una stagione sportiva.

Orbene, come già evidenziato di recente da questa Commissione d'Appello Federale (cfr. Com.Uff. n. 23/C del 13.12.2004, caso Città di Meda) l'espressione "gare omogenee" non si attaglia a gare disputate nell'ambito del Torneo Berretti e nel campionato nazionale juniores, e questo tenendo conto delle caratteristiche dei due tornei, e soprattutto dei criteri e requisiti di partecipazione dei giocatori.

Ne consegue che la squalifica del calciatore Sanso andava in effetti scontata nella prima gara di campionato di Serie D per la stagione in corso.

La decisione impugnata merita dunque conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cosenza Calcio S.P.A. di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4. APPELLO DELL'A.S.D. BORGOLAVEZZARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOLAVEZZARO/FARESE DEL 30.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 22 del 01.12.2005)

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Borgolavezzaro ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, C.U. n. 22 dell'1 dicembre 2005, che aveva respinto il ricorso dalla stessa presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Borgolavezzaro/Farese del 30.10.2005, ricorso tendente ad ottenere l'adozione del provvedimento della perdita della gara nei confronti della Farese ed in subordine la ripresa della gara col risultato di 2 - 1 in suo favore, disputando i soli minuti finali di recupero.

Preliminarmente si osserva come l'appello sia inammissibile, avendo la recla-

mante, in questa sede, riproposto gli stessi motivi di merito enunciati davanti la Commissione Disciplinare. Trattandosi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31.1 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Borgolavezzaro di Borgolavezzaro (Novara), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **5. APPELLO DELLA POL. CEPAGATTI VI.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CEPAGATTI VI.VA./S.S. CARSOLI CALCIO A 5 DEL 29.10.2005**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 31 del 7.12.2005)

L'appellante Pol. Cepagatti Vi.Va. ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, C.U. n. 31 del 7 ottobre 2005, relativa alla gara Pol. Cepagatti Vi.Va./S.S. Carsoli Calcio a 5 del 29.10.2005, con la quale era stata confermata la statuizione del Giudice Sportivo che, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 27 del 17 novembre 2005, aveva disposto, su ricorso della S.S. Carsoli Calcio a 5, la ripetizione della gara anzidetta, essendo stata successivamente accertata, d'ufficio, l'irregolarità del terreno di giuoco.

La Pol. Cepagatti Vi.Va., in particolare, lamenta che la decisione del Giudice Sportivo, ed indi quella della Commissione Disciplinare successiva, siano state adottate in violazione del disposto di cui all'art. 24 comma 7 lett. b) C.G.S..

L'appello è fondato.

La società odierna ricorrente, infatti, ha correttamente affermato, come peraltro risulta dagli atti, che la S.S. Carsoli Calcio a 5 non presentò all'arbitro, prima dell'inizio della gara, riserva scritta concernente le dimensioni del campo di giuoco, né, conseguentemente, preannunciò reclamo entro il termine previsto dalla citata norma, ovvero le ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara in questione.

Il procedimento d'ufficio poteva fondatamente instaurarsi ove, dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale, fossero emerse risultanze significative al riguardo delle dimensioni del terreno di giuoco; di contro, nel referto arbitrale l'ufficiale di gara, proprio a proposito del terreno di giuoco, non rilevò alcuna anomalia da segnalare.

E', pertanto, evidente che erroneamente il Giudice Sportivo ha dato luogo ad accertamenti d'ufficio non consentiti per le anzidette esplicitate ragioni ed, altresì, che la Commissione Disciplinare ha erroneamente disatteso, sul punto, le argomentazioni dell'odierna appellante.

In ragione di quanto rilevato, la decisione impugnata, unitamente a quella del Giudice Sportivo, deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo.

L'accoglimento dell'appello, infine, impone la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto

dalla Pol. Cepagatti VI.VA. di Cepagatti (Pescara), annulla senza rinvio le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art.33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla S.S. Carsoli Calcio a 5 e per l'effetto convalida il risultato di 3- 1 conseguito in campo nella gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DEL C.S. VITTUONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTUONE/CARIOCA CALCIO A 5 DEL 25.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, a seguito del reclamo presentato dalla società Carioca relativamente alla posizione irregolare del calciatore Perri Cristiano durante la gara Vittuone/Carioca del 25.11.2005, sanzionava la società odierna reclamante (Com.Uff. n. 23 del 9.12.2005).

Il C.S. Vittuone, con regolare ricorso, ha chiesto alla C.A.F. l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, poiché la richiesta di tesseramento effettuata dalla società è relativa al Sig. Perri Cristiano e non Ferri Cristiano erroneamente registrato da parte del Comitato Regionale.

La C.A.F., analizzati gli atti, accoglie il ricorso del C.S. Vittuone poiché l'errore non è imputabile alla società stessa ed il calciatore Perri Cristiano risulta regolarmente tesserato per il C.S. Vittuone dal 28.10.2005. .

Pertanto l'impugnata delibera va annullata e ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal C.S. Vittuone di Vittuone (Milano), annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 3 – 3 conseguito in campo nella gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

## **ORDINANZE**

**7. APPELLO DELL' A.C. SOMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA LAZISE/SOMMA DEL 27.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005)

Con rituale e tempestivo gravame la A.S. Somma si doleva che l'Olimpia Lazise avesse tesserato, il 12.11.2005, a titolo di prestito il calciatore Begnoni Daniele così violando il disposto di cui all'art. 103 bis delle vigenti N.O.I.F.

In conseguenza richiedeva l'adozione del provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Olimpia Lazise.

Si osserva preliminarmente che il Begnoni Daniele, come emerge dalla anagrafica federale, è tesserato, in prestito, con la A.S. Olimpia Lazise.

Ciò premesso la C.A.F., ritenuta preliminare alla questione oggetto del gravame la definizione della posizione di tesseramento e/o di trasferimento del calciatore Begnoni Daniele, sospende il giudizio e, in applicazione del disposto di cui all'art. 43 n. 3 e n. 4 lett. b) C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore Begnoni Davide.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 32/C – RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2006**

**1. APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo (come da Com. Uff. n. 213 del 16.1.2006) ha inflitto la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gionatha Spinesi, per il comportamento tenuto durante l'incontro Brescia/Catania del 14.1.2006, ed in particolare al 7° del secondo tempo della detta gara.

Il calciatore, secondo gli atti ufficiali, per contestare una decisione dell'arbitro gli rivolgeva un'espressione volgarmente irrispettosa ed alla notifica del provvedimento di espulsione indirizzava all'arbitro un'ulteriore espressione ingiuriosa, cercando oltretutto di avvicinarsi con atteggiamento intimidatorio, tanto da dover essere trattenuto da alcuni compagni di squadra.

Ad avviso dell'Organo di giustizia di seconde cure, il comportamento era stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 bis, C.G.S. Le argomentazioni difensive addotte al riguardo dalla società catanese non si rivelavano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara, che, ai sensi dell'art. 31, comma a1), C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Con il reclamo in trattazione, la società Calcio Catania propone ricorso rilevando la sproporzione della sanzione, tenuto conto anche delle precedenti condotte del calciatore e della disparità di trattamento con altri casi paragonabili, e concludendo quindi con la richiesta di limitare la punizione al pre-sofferto (due giornate di squalifica già scontate).

Il gravame non può essere accolto.

Nei limiti di sindacabilità della vertenza in terzo grado di giudizio, la Commissione di appello ritiene che la sanzione inflitta sia congrua rispetto al comportamento del calciatore in questione.

Comportamento che si caratterizza non solo per l'atteggiamento minaccioso, irrispettoso e per le ingiurie, ma anche, non da ultimo, per l'avvicinarsi inequivocabilmente aggressivo nei confronti del direttore di gara, condotta che solo per il pronto e ragionevole intervento dei compagni di squadra non ha avuto effetti ancor più gravi.

Da questo punto di vista, la previsione di una sanzione solo al minimo di due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, di cui all'art. 14, comma 2 bis, C.G.S., non crea alcun problema di sorta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Calcio

Catania di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DEL CALCIATORE DI CANIO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L'AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.220 del 23.1.2006)

In seguito al comportamento tenuto dal calciatore Paolo Di Canio nel corso della gara Livorno/Lazio disputata il giorno 11.12.2005, il Procuratore Federale, giusta il disposto dell'art.28 comma 4 C.G.S, deferiva il medesimo alla Commissione Disciplinare per violazione dell'art. 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 10 commi 4 e 6 e la Società Lazio per responsabilità oggettiva ex art. 2 commi 3 e 4, anche in riferimento all'art. 10 comma 4 C.G.S., conseguente al comportamento del proprio calciatore.

Il dedotto deferimento veniva corredato sotto il profilo istruttorio da relazione dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., dichiarazioni rese in via diretta dal calciatore e numerosi articoli di stampa nazionale, con relative fotografie.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare svolgevano rituali difese il calciatore Di Canio, che produceva anche propria personale memoria, e la S.S. Lazio.

Con procedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 220 della Lega Nazionale Professionisti in data 23 gennaio 2006, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento, comminava al calciatore Paolo Di Canio la squalifica per una giornata effettiva di gara e un'ammenda di € 10.000,00 ed alla Società Sportiva Lazio la minore ammenda di € 2.000,00.

Avverso il detto provvedimento proponeva reclamo soltanto il calciatore Paolo Di Canio, deducendo tre separati motivi: **a)** l'inammissibilità della procedura per violazione del termine di cui all'art. 31 lettera A3 C.G.S. ed in ogni caso, la carenza di motivazione sul punto; **b)** l'insussistenza dell'illecito contestato; **c)** l'eccessività della sanzione.

Il reclamo è infondato in relazione a tutti i motivi dedotti, ed al riguardo si osserva analiticamente quanto di seguito:

**A.** Non sussiste alcun caso di inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 31 lettera A3 C.G.S..

Detta norma opera "limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non vista dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo".

La segnalazione del Procuratore Federale, in detta fattispecie, supplisce semplicemente alla carenza di referto arbitrale, ed il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno successivo alla gara, è finalizzato a consentire l'immediata pronuncia del Giudice Sportivo.

La fattispecie concreta del presente giudizio, non può essere, di contro, ricompresa in quella astratta dell'art 31 lettera A3 C.G.S., e sul punto la C.A.F. ritiene che non possano sorgere dubbi interpretativi di sorta. Devesi evidenziare infatti che

lo stesso Procuratore Federale ha operato il deferimento facendo espressamente riferimento all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento art. 10 commi 4 e 6 stesso codice e ciò esclude anche sotto il profilo della semplice interpretazione letterale, che possa aver agito ex art. 31 lettera A3 C.G.S., con l'obbligo quindi della osservanza del termine perentorio ivi previsto. Deve escludersi nella fattispecie che il Procuratore Federale abbia agito in virtù di meri poteri vicariali di natura suppletiva rispetto all'attività arbitrale, limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non refertati, risultando di contro palese che abbia attivato la procedura di deferimento, onde sollecitare l'erogazione delle sanzioni conseguenti, in generale, alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, a cui devono invece conformarsi tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali, ed in particolare al divieto di tenere pubblicamente comportamenti o rilasciare dichiarazioni, anche con il mezzo televisivo, radiofonico, o nel corso di esternazioni rese agli organi di stampa, direttamente o indirettamente idonei a costituire incitamento alla violenza o costituirne apologia.

D'altronde è intuitivo comprendere che la tipologia di deferimento del caso dedotto in giudizio, generalmente, necessita di adeguata istruttoria che mai potrebbe essere ultimata entro il perentorio brevissimo termine di cui all'art. 31 lettera A3 C.G.S. mentre nella fattispecie di cui alla norma da ultimo citata, non vi è necessità di alcuna istruttoria, perché si verte una peculiare situazione di immediata percezione che altri hanno oggettivamente constatato e che è invece sfuggita al semplice sguardo e all'attenzione del direttore di gara.

Quanto innanzi dedotto, negli stessi termini è stato congruamente motivato dalla Commissione Disciplinare, per cui non può essere accolta la censura di carenza motiva.

**B.** Nel merito, deve condividersi pienamente la motivazione adotta dal Primo Giudice, con conseguente declaratoria di totale infondatezza del proposto reclamo.

Ed invero, non debesi tener conto del significato che soggettivamente si vuole attribuire ad un determinato comportamento, ma va considerato l'aspetto oggettivo che può ricondursi al comportamento medesimo, per come lo stesso può essere generalmente recepito.

Nella fattispecie, rilevato che il saluto è avvenuto con il braccio teso, la mano tesa e le dita serrate, non v'è dubbio che lo stesso possa essere oggettivamente definito e qualificato come "saluto romano", mentre in termini altrettanto oggettivi può affermarsi che detto peculiare saluto, nella comune accezione, oltre che ad una collocazione storica ben determinata, può essere immediatamente ricondotto a ben precisa ed individuata ideologia politica.

Questa Commissione non deve fare alcuna valutazione delle idee altrui, sindacarle o vulnerarle, ma ritiene che l'ideologia politica non possa in nessuna maniera interferire con il mondo dello sport. Detta interferenza deve peraltro essere viepiù censurata, inibita e sanzionata quando la stessa sia idonea a creare contrapposizioni ideologiche, prodromiche anche in via meramente potenziale, di fatti o reazioni violente. Non può altrettanto condividersi che il gesto del calciatore sia distintivo di una particolare appartenenza ad una tifoseria. Il calciatore dimostra la sua appartenenza in termini oggettivi indossando la maglia della propria squadra ed i

colori sociali e non ha necessità di ricorrere ad altri segni distintivi, soprattutto, se i detti ulteriori segni distintivi siano evocativi di fatti non riconducibili alla mera attività sportiva. Non può rilevare altresì la circostanza che il gesto in sé non abbia provocato conseguenze concrete ed immediate. L'esternazione politica deve essere vietata come dato oggettivo nell'ambito di un'attività sportiva, a prescindere dai suoi conseguenti effetti, semplicemente perché lo sport e la politica devono restare rigorosamente separati ed a nessuno deve essere consentita la benché minima esternazione politica in ambito sportivo.

**C.** Non si ritiene da ultimo meritevole di accoglimento anche la doglianza relativa all'entità della pena. La stessa, in relazione alla gravità anche semplicemente potenziale del fatto, è stata applicata in maniera assolutamente congrua e condivisibile, per cui deve essere rigettato anche il peculiare motivo di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Di Canio Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DEL G.S. LUZZARA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/LUZZARA DEL 20.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005)

Con ricorso ritualmente inoltrato il G.S. Luzzara Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna che, accogliendo il reclamo della U.S. Sammartinese, ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Sammartinese/Luzzara del 20.11.2005 (terminata con il punteggio di 0 a 5) con il punteggio di 3 a 0, in quanto alla stessa aveva preso parte il calciatore Becchi Marco pur non avendo ancora scontato completamente le 3 giornate di squalifica inflitte nella precedente stagione sportiva e, inoltre, ha inflitto al Becchi n.1 giornata di squalifica.

A sostegno del gravame la ricorrente assume sostanzialmente che il calciatore Becchi Marco sarebbe stato schierato in campo in buona fede ritenendo già scontate le giornate di squalifica a lui inflitte come certificato nell'allegato al C.U. n.1/2005 del Comitato Regionale Emilia Romagna.

In ricorso è infondato.

Ed invero, il richiamato allegato al C.U. n. 1/2005, nel riportare i nominativi dei calciatori con l'indicazione delle squalifiche residue da scontare, effettivamente non menziona il calciatore Becchi. E' pur vero, tuttavia, che lo stesso allegato richiama l'attenzione delle società che "l'elenco è puramente indicativo" dovendosi avere riguardo ai Comunicati Ufficiali di volta in volta pubblicati. Tale chiara precisazione esime questa Commissione d'Appello Federale da ogni ulteriore considerazione in ordine alla invocata buona fede.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Luzzara Calcio di Luzzara (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. APPELLO DELL'A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA**

**CALCIO ACRI/LUZZESE DEL 16.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2005)

La A.S.D. Luzzese Calcio 99 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria assumendo che nella gara del 16.10.2005 Calcio Acri/Luzzese Calcio terminata con il punteggio di 1 a 1 la società Calcio Acri aveva schierato il calciatore Simonetti Francesco non regolarmente tesserato.

La Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il reclamo in quanto ritenuto inoltrato oltre il termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stabilito dall'art. 42 comma 3 C.G.S..

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la A.D.S. Luzzese Calcio 99 producendo copia della ricevuta postale di spedizione della raccomandata inoltrata alla Commissione Disciplinare e alla controparte Calcio Acri e dalle quali dovrebbe evincersi la tempestiva spedizione del reclamo alla Commissione Disciplinare.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, dall'esame della documentazione in atti risulta evidente il timbro postale di spedizione della raccomandata in esame e risulta altresì incontestabile la data del 22.10.2005.

Orbene, ritenuto che il timbro apposto dall'Ufficio Postale recante la data di spedizione della raccomandata fa fede fino a querela di falso e che tale data induce a ritenere il reclamo alla Commissione Disciplinare proposto nei termini di legge, deve conseguentemente essere annullata la impugnata delibera (che erroneamente ha ritenuto tardivo il reclamo proposto) e deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti alla medesima Commissione per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Luzzese Calcio 99 di Luzzi (Cosenza), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla A.S.D. Luzzese Calcio 99, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL'U.S.D. PARADISO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PARADISO/RICORTOLA 1972 DEL 9.10.2005** (Delibera della Commissione

Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 9.12.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito del reclamo della società U.S.D. Paradiso conseguente al provvedimento di sospensione della gara Paradiso/Ricortola 1972 del 9.10.2005 valevole per il Campionato di 2ª Categoria disposta dal direttore di gara al minuto 20 del secondo tempo, ritenen-

do ravvisabile nella condotta dell'arbitro il c.d. "errore tecnico", disponeva la ripetizione dell'incontro (Com. Uff. n. 21 del 4 novembre 2005).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana successivamente adita dal Ricortola 1972, riformava in *toto* il *dictum* del Giudice di primo grado assegnando alla stessa U.S.D. Ricortola 1972 la vittoria per 0-3 nei confronti dell'U.S.D. Paradiso.

In particolare la Disciplinare ha ritenuto non ravvisabile, nel caso di specie, l'errore tecnico, in quanto i fatti posti a fondamento della decisione di sospendere l'incontro non potevano considerarsi integranti la fattispecie di cui all'art. 64 comma 2 N.O.I.F. atteso che l'ufficiale di gara, prima di porre anticipatamente fine all'incontro, avrebbe potuto adottare tutti quei provvedimenti disciplinari che le Regole del giuoco del calcio nonché la normativa federale gli attribuiscono (convocazione del capitano, irrogazione di ammonizioni, espulsioni) al fine di ripristinare la regolarità della gara.

Avverso tale provvedimento propone rituale appello innanzi a questa Commissione l'U.S.D. Paradiso lamentando contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché falsa applicazione della norma di cui all'art. 64 comma 2 N.O.I.F. e concludendo, sull'assunto dell'esistenza dell'errore tecnico dell'arbitro, per la ripetizione della gara.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La C.A.F. osserva che, correttamente la Commissione Disciplinare ha affermato l'insussistenza dell'errore tecnico invocato dalla reclamante e fatto proprio dal Giudice Sportivo a sostegno della decisione assunta, mediante motivazione logica e non contraddittoria dalla quale questo organo di giustizia ritiene di non doversi discostare, anche alla luce di consolidato orientamento in punto di diritto espresso in molteplici decisioni di questa Commissione.

L'infondatezza del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Paradiso di Carrara (Massa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DEL CALCIATORE GALLO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 13.12.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 65 del 12.12.2005)

La Commissione d'Appello Federale, con provvedimento pubblicato il 14 giugno 2005 nel Comunicato Ufficiale n. 50/C, decidendo sull'appello proposto dal calciatore Vincenzo Favasuli, tesserato nella stagione 2004/2005 con la U.S. Mammola, avverso la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007, comminata con la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 124 del 16 maggio 2005, ordinava "la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti di competenza", "ritenendo necessario stabilire l'esatta identità dell'autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell'arbitro".

In adempimento di quanto disposto, l'Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio, relazionava, con atto in data 9 agosto 2005, sugli accertamenti effettuati al fine di individuare l'esatta identità dell'autore del gesto di violenza ai danni del Direttore di gara Sig. Damiano Quattrone, avvenuto al termine dell'incontro Mammola/Antonomina del 17 aprile 2005.

Al paragrafo "B6" di detta relazione, erano riportate le dichiarazioni, rese all'inquirente, dal Sig. Maurizio Gallo, il quale aveva espressamente ammesso di "aver colpito l'arbitro, Sig. Quattrone Damiano, ma di voler precisare che non gli aveva tirato un calcio volontariamente; di essersi avvicinato al Direttore di gara, insieme ad altri compagni, per protestare in ordine alla sua ultima decisione di fischiare la fine dell'incontro mentre stavano per segnare la rete della vittoria; che, nell'avvicinarsi, lo aveva colpito, forse con un pestone al piede o alla gamba ma che ciò era avvenuto involontariamente; che era arrabbiato ma non aveva alcuna intenzione di fare del male all'arbitro; che in tutta la sua carriera non si era reso autore di alcun gesto di violenza nei confronti di avversari e specialmente di Direttori di gara".

Alla stregua delle dette indagini, la Commissione d'Appello Federale, con provvedimento del 29 settembre 2004 (Com.Uff. n. 9/C del 29.9.2005), accoglieva il successivo appello del Favasuli e rinviava gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, con nota del 3 novembre 2005, prot. n. 505/101pf/SP/en, rilevato che "il sig. Maurizio Gallo, per sua stessa ammissione, immediatamente dopo il fischio di chiusura dell'incontro Mammola/Antonimina del 17.4.2005, colpiva l'arbitro da dietro con un <<violento calcio nella zona achillea sinistra>>, procurandogli un fortissimo dolore per diversi minuti, tanto da costringerlo a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siderno", deferiva alla Commissione Disciplinare Maurizio Gallo, calciatore, allora, tesserato con la società U.S. Mammola, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 dicembre 2005, "letti gli atti ufficiali; sentiti l'avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonché il deferito Maurizio Gallo; rilevato che il calciatore Maurizio Gallo risulta responsabile dei fatti addebitati per avere lo stesso ammesso di avere colpito l'arbitro con un calcio, seppure non intenzionalmente", irrogava "al calciatore Maurizio Gallo la squalifica fino al 13 dicembre 2006".

Il Sig. Maurizio Gallo, matricola n. 2014747, tesserato nella stagione 2005/2006 con la Società Calcistica U.S. Gioiosa Jonica, ha proposto, con atto spedito, a mezzo raccomandata, in data 17 dicembre 2005, ricorso alla Commissione d'Appello Federale, per ottenere una "riduzione della squalifica" irrogata con il suddetto provvedimento, deducendo, a fondamento della propria domanda, che - pur avendo effettivamente colpito l'arbitro - lo ha fatto "in maniera casuale e del tutto involontaria".

Il ricorrente ha precisato, altresì, che mentre lui con altri calciatori della squadra Mammola circondavano l'arbitro per protestare "poiché lo stesso aveva fischiato la fine della gara" proprio mentre gli stessi stavano realizzando la rete della vittoria, ha sicuramente colpito l'arbitro, ma la causa di ciò sarebbe un movimento scomposto



accidentale, per aver “esagerato nella protesta”.

Il Sig. Maurizio Gallo ha, altresì, dichiarato di “essersi subito assunto la responsabilità dell'accaduto” e di “volere andare dal direttore di gara per spiegare che lo aveva colpito involontariamente”, ma il dirigente Domenico Sità aveva già “indicato come responsabile dell'accaduto”, al suo posto, il “compagno di squadra Agostino Nicodemo”. Nonostante ciò, “alla presenza del collaboratore dell'Ufficio Indagini, avv. Maurizio Borgo,” il ricorrente confermava “di aver colpito l'arbitro anche se in maniera del tutto involontaria”.

Il gravame è infondato.

La Commissione Disciplinare, nell'irrogare la sanzione della squalifica al calciatore Maurizio Gallo, fino al 13 dicembre 2006, ha già tenuto in debito conto le attenuanti da questo richiamate nel ricorso proposto.

All'uopo, va rilevato che la Commissione Disciplinare, con il provvedimento contenuto nel Comunicato Ufficiale del 12 dicembre 2005, ha irrogato oltre la suddetta squalifica del calciatore Maurizio Gallo, anche l'inibizione al dirigente Domenico Sità fino al 13 giugno 2007 “per aver accollato la responsabilità dell'episodio su altro calciatore – Agostino Nicodemo -

Pertanto, benchè il calciatore Maurizio Gallo ed il dirigente Domenico Sità avessero violato i medesimi principi di “lealtà, correttezza e probità” sanciti dall'art. 1, primo comma del Codice di Giustizia Sportiva, sono stati sanzionati con misure disciplinari diverse, riconoscendo al primo - attraverso la comminazione di una inibizione inferiore rispetto a quella, pur rilevante, inflitta al Sità – l'attenuante di una condotta meno grave.

In ogni caso, non è possibile trascurare la considerazione che il Gallo, se avesse voluto osservare scrupolosamente i principi innanzi richiamati, avrebbe dovuto non favorire, con il suo silenzio, l'illecita condotta del suo dirigente sportivo.

La sanzione inflitta al ricorrente è, quindi, giusta.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Gallo Maurizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **7. APPELLO DELL'A.C. RICIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RICIGLIANO/HORATIANA VENOSA DEL 29.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 36 del 9.12.2005)

L'A.C. Ricigliano ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Ricigliano/Horatiana Venosa del 29.10. 2005 (terminata con il punteggio di 1 a 0 ) con il punteggio di 0 a 3 in quanto aveva ommesso di osservare l'obbligo di impiegare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1987.

A sostegno del gravame la ricorrente ribadisce quanto già sostenuto davanti ai primi giudici e cioè che nella specie il Direttore di Gara sarebbe caduto in un grave



errore nell'annotare le sostituzioni dei calciatori effettuate durante la gara facendo erroneamente ritenere che la società avrebbe giocato per sette minuti nel corso del secondo tempo senza avere in campo due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1987.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, nel caso in esame i motivi addotti dalla ricorrente non possono essere fatti valere in questa sede in quanto non integrano alcuno dei motivi tassativamente previsti dall'art.33 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva che non consente il ricorso a questa Commissione d'Appello Federale per motivi attinenti al merito e, in pratica, un terzo grado di giudizio.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ricigliano di Ricigliano (Salerno), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **8. APPELLO DEL F.C. VITTORITO AVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO/S.GREGORIO DEL 27.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 33 del 15.12.2005)

La A.S.C. S.Gregorio, iscritta al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria Abruzzese, Girone "B", proponeva, in data 2 dicembre 2005, reclamo alla Commissione Disciplinare per vedersi assegnare "la vittoria a tavolino" della gara Vittorito/S.Gregorio, disputata il 27 novembre 2005 e conclusasi con il risultato di 2-1 a favore del Vittorito, deducendo a fondamento della propria domanda lo schieramento, tra le fila della squadra di casa, del calciatore Pierpaolo Santilli, "pur essendo quest'ultimo non in regola con il tesseramento".

La Società F.C. Vittorito, non formulava controdeduzioni nei termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva.

All'uopo, la Commissione Disciplinare adita, nella seduta del 12 dicembre 2005, dopo aver rilevato che "la società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni", ha accolto il reclamo proposto dalla Società S.Gregorio A.S.C. dichiarando che "dalla documentazione ufficiale in possesso del Comitato Regionale ... il calciatore Santilli Pierpaolo, utilizzato nel corso della gara oggetto del reclamo, non risulta tesserato per l'appellata società".

Pertanto, la suddetta Commissione Disciplinare ha inflitto "alla Società Vittorito la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Vittorito/S.Gregorio 0-3", nonché, "la sanzione dell'ammenda di € 100,00 disponendo riaccredito della tassa in favore della società reclamante"

Avverso tale decisione, la Società Vittorito F.C. ha proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale, in data 22 dicembre 2005, per sentire dichiarare "in via preliminare e per questioni di stretto rito, l'integrale reiezione del reclamo proposto dalla società S. Gregorio ... e la contestuale declaratoria di nullità del

medesimo reclamo ... perché inammissibile”, nonché, “censurare integralmente la delibera” suddetta “perché del tutto infondata sia in punto di fatto che di diritto”, con la “condanna alla totale refusione, a carico della società S. Gregorio, delle spese patrimoniali e legali occorse all’odierna ricorrente e appellante (F.C. Vittorito), vista anche, e soprattutto, la temerarietà e la palese infondatezza del reclamo avanzato in 1° grado ... con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.

All’uopo, la società ricorrente ha eccepito “preliminarmente ... la nullità afferente la notifica del reclamo avanzato dal S. Gregorio e contestualmente l’inammissibilità della medesima domanda all’Organo di Giustizia Sportiva di 1° Grado ... in quanto, nel caso di specie, la società reclamante <<S.Gregorio>> ometteva colposamente di notificare, come prescritto a chiare lettere dalle normative Federali in materia di Diritto Sportivo, il reclamo presentato dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo al domicilio eletto [F.C. Vittorito, sede Vittorito (AQ), presso Antonio Catalano, in Via Popoli, n. 26, Vittorito (AQ) 67030] dalla società astrattamente resistente in quel grado (<<F.C. Vittorito>>)”.

La società ricorrente ha, altresì, dichiarato che “non vi è stata alcuna notifica alla F.C. Vittorito ... del reclamo presentato in 1° Grado dal S. Gregorio, ma vi è stata, solamente e da ultima, la comunicazione a cura del Comitato Regionale Abruzzo al domicilio eletto dalla” società ricorrente “dell’ormai già avvenuta delibera adottata dalla Commissione Disciplinare”.

Pertanto, nella fattispecie *de qua*, si sarebbe avuta, secondo la società ricorrente, “l’assoluta violazione del” proprio <<diritto di difesa>>, non avendo potuto, la stessa, “conseguentemente e logicamente prendere parte al contraddittorio fra le parti in causa, né tanto meno ... produrre le prove documentali all’uopo necessarie”.

La Società S. Gregorio ha, altresì, rilevato “l’ulteriore, assoluta infondatezza della domanda azionata dalla società reclamante ... in quanto il calciatore Pierpaolo Santilli è stato ritualmente e tempestivamente tesserato in funzione del suo utilizzo concreto nel campo di gioco, risalente alla gara del 27.11.2005”.

Al riguardo, la ricorrente società ha asserito che “il calciatore in parola ha sottoscritto il tesseramento in data 10.11.2005 che, peraltro, è stato ritualmente e tempestivamente spedito mediante raccomandata a/r il giorno 12.11.2005”, allegando al ricorso.

Il gravame è fondato e va accolto.

Il reclamo, proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, dalla società S. Gregorio “per posizione irregolare del calciatore Santilli Pierpaolo in relazione alla gara Vittorito/S. Gregorio, disputata il 27.11.2005 per il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria Girone <<B>>”, è stato spedito il 2 dicembre 2005 alla F.C. Vittorito in L’Aquila, alla via Roma, n. 4.

Al riguardo va rilevato che, dalla domanda di iscrizione per la stagione 2005/2006 al Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, presentata l’11 luglio 2005, si evince che la sede sociale della F.C. Vittorito è in L’Aquila, alla via Di Popoli – Vittorito –.

Lo stesso indirizzo risulta dalla domanda d’iscrizione al campionato 2004/2005.

Pertanto, è fondato il rilievo della società appellante, che ha eccepito la mancata notificazione del reclamo suddetto, presso il domicilio dalla F.C. Vittorito, in Via

Popoli, n. 26, (AQ) , secondo quanto dispone l'art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Di conseguenza, il reclamo *de quo* doveva essere dichiarato inammissibile, non essendo possibile condividere l'affermazione della Commissione Disciplinare secondo la quale "la società controinteressata, pur essendo stata ritualmente avvisata del reclamo, non ha fatto pervenire controdeduzioni".

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal F.C. Vittorito di Vittorito (L'Aquila), annulla senza rinvio l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla A.S.D. S. Gregorio, ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 1 conseguito in campo nella gara a sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DELL'U.S. SECLÌ AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006, INFLITTA AL CALCIATORE FINAMORE SERGIO E DELL'AMMENDA CON DIFFIDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, a seguito di gravi fatti avvenuti alla conclusione della gara A.S. Ugento/Seclì del 20.11.2005, squalificava fino al 31.12.2006 il calciatore Finamore Sergio, tesserato per l'U.S. Seclì, ed irrogava, altresì, l'ammenda di € 300,00 con diffida, alla società U.S. Seclì, il primo per aver profferito gravi minacce ed insulti in direzione dell'arbitro offendendolo ripetutamente e per averlo scaraventato sulla porta dello spogliatoio, senza conseguenze - sanzione aggravata per essere il calciatore *de quo*, capitano della società reclamante, la società per episodi di violenza perpetrati dai suoi sostenitori sempre all'indirizzo del direttore di gara (Com. Uff. n. 17 del 24 novembre 2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, successivamente adita, rigettava il reclamo proposto dall'U.S. Seclì, confermando, quindi la decisione assunta in primo grado.

Avverso tale provvedimento propone rituale appello l'U.S. Seclì.

Il ricorso presentato dall'U.S. Seclì avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 inflitta al calciatore Finamore Sergio, nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 300,00 con diffida va dichiarato inammissibile.

Trattasi di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; infatti, la reclamante ripropone soltanto affermazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto, il disposto dell'art. 33 comma 1 C.G.S, che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo adito.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Seclì di Aradeo (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

